

Codice DB1401

D.D. 17 settembre 2014, n. 2542

Parere su istanza di sdemanializzazione di area del demanio idrico, di un tratto dell'ex-alveo torrente Maira, sita nel Comune di Racconigi (CN), richiedente Sig. Antonio CASALE.

Premesso che

- con nota prot. n. 2014/3594/DR-TO del 13/03/2014 l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all'istanza presentata dal Sig. CASALE Antonio datata 24/09/2008, per la sdemanializzazione di un'area appartenente al demanio idrico sita nel Comune di Racconigi (CN), censita al catasto terreni del Comune al foglio 29 mappali 229, 231 e 442, avente una superficie complessiva di 1.640,00 mq. circa;

- con D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011 la Giunta regionale ha adottato le disposizioni e i criteri per l'espressione del parere unico regionale in merito alle procedure di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento di aree del demanio idrico, richiesto ai sensi degli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 20/06/2002 e 30/11/2006;

- le predette deliberazioni richiamano, in particolare, le valutazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 37/1994, il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni nonché le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo che ne assicuri la tutela del buon regime delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi realizzati, ed attribuiscono alle valutazioni idrauliche valore pregiudiziale rispetto alle altre che compongono il parere unico regionale, disponendo che non si proceda all'acquisizione degli ulteriori pareri in caso di parere idraulico negativo;

- nella nota prot. n. 14392/2014 del 23/05/2014 l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) – Area Piemonte Occidentale Ufficio di Torino ha espresso, in merito all'istanza in oggetto, il seguente parere: *“... - contrariamente a quanto affermato negli elaborati, il terreno censito al N.C.T. del comune di Racconigi al foglio n°29 particella 440, da una verifica catastale, risulta di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato, ricadendo sul sedime dell'opera arginale; - dalla sovrapposizione delle foto aeree della zona con l'estratto di mappa, il terreno censito al N.C.T. del comune di Racconigi al foglio n°29 particella 442 coincide con il rilevato arginale esistente, e pertanto non risulta sdemanializzabile. Alla luce di quanto osservato, si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE ai soli fini idraulici, ai sensi del soprarichiamato T.U. e del P.A.I., alla sdemanializzazione dei terreni situati in sponda destra del torrente Maira, censiti al comune di Racconigi al foglio n°29 per le sole particelle identificate ai n° 229 e 231, considerato che le aree in oggetto non risultano più coinvolte dalle dinamiche di piena del torrente Maira, situandosi in fascia C a tergo del limite di fascia B, materializzato dall'opera arginale realizzata. ...”*

- nella nota prot. n. 37149/DB14.10 del 17/07/2014 il Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Cuneo ha espresso, in merito all'istanza in oggetto, il seguente parere: *“... -COMPATIBILITA' CON LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO GEOSTATICO E GEOMORFOLOGICO (Legge n. 37/94 Art. 5 – comma 2): viste le caratteristiche del tratto, accertata l'impossibilità di una sua naturale riattivazione anche nel caso di eventuali scenari idraulici catastrofici, si evidenzia che la variazione d'uso delle aree in oggetto può ritenersi compatibile con la tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico del sito e pertanto si esprime parere favorevole. ...”;*

..”;

- essendo favorevoli le valutazioni in linea idraulica ed in merito alla tutela dell'equilibrio geologico e geomorfologico, si è provveduto all'acquisizione degli ulteriori pareri;

- in relazione agli aspetti naturalistici e ambientali la Direzione Ambiente con nota prot. n. 10306/DB10.15 del 06/08/2014 ha espresso il seguente parere: “ ... il tratto *ex alveo* del torrente in questione non risulta incluso nel novero dei canali ed opere demaniali; - il torrente Maira è un corso d’acqua designato nel piano di gestione del Po, in quel tratto rappresentato dal corpo idrico con codice 06SS4F292PI, ma l’area in questione non fa più parte dell’alveo attuale del corso d’acqua – come si evince dalle relazioni delle autorità idrauliche nazionali e regionali; – la zona risulta interessata da attività di monitoraggio sul corso d’acqua, ubicate sul torrente Maira, dopo il ponte per Murello (punto di monitoraggio manuale superficiale 21050) e nella sezione del ponte stesso (stazione di misurazione idrometrica MAIRC); esiste inoltre un punto di monitoraggio manuale delle acque sotterranee (00417900010); - la sdemanializzazione non influisce sulle attività di monitoraggio in quanto riguarda dei terreni che non interferiscono con il corretto svolgimento dei rilievi; - il tratto di sedime oggetto di sdemanializzazione non risulta interferire con aree protette e non è soggetto a verifica o valutazione ai sensi della legge regionale 40/1998; Quanto sopra premesso e considerato si ritiene, per quanto di competenza della scrivente Direzione, che non esistano peculiari valenze di carattere naturalistico-ambientale ostative alla realizzazione della richiesta di sdemanializzazione di un tratto di *ex-alveo* del torrente Maira per una superficie totale di mq 1.640,00 censito ai mappali n. 229 e 231 del foglio 29 del comune di Racconigi (CN). ... ”;

IL DIRIGENTE

viste la D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e la D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011;
preso atto dei pareri citati in premessa;

determina

- di esprimere parere favorevole alla sdemanializzazione dell’area demaniale sita nel Comune di Racconigi (CN), censita al catasto terreni del Comune al foglio 29 mappali 229 e 231;
- di esprimere parere negativo alla sdemanializzazione dell’area demaniale sita nel Comune di Racconigi (CN), censita al catasto terreni del Comune al foglio 29 mappale 442;
- di inviare all’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta copia dei pareri citati in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l. r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente
Maria Gambino